

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE LUNA - SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PRATO PO VIA DINO SACCENTI 19

Numero REA: PO - 481223

Codice fiscale: 01899840977

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-01-2005 - Statuto completo	2
--	---

Eduardo COLONNA ROMANO notaio (segue l'impronta del sigillo)

Allegato "A" all'atto repertorio n. 18.499/2.097

STATUTO

Denominazione, sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile

Articolo 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata **"COOPERATIVA SOCIALE LUNA - SOCIETA' COOPERATIVA"**.

Articolo 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Prato.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di eventuali sedi secondarie.

Articolo 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2030.

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Articolo 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata.

Essa aderisce alla Confartigianato Imprese di Prato.

La cooperativa:

- svolge la propria attività in favore dei soci consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvale, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.

La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.

Articolo 5 - Oggetto.

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:

- 1) gestire servizi educativi all'infanzia ed all'adolescenza a sostegno della famiglia;
- 2) offrire, tramite i propri soci, assistenza a domicilio ai bambini, garantendone la sorveglianza e la cura, tenendo presenti gli importanti aspetti educativi esistenti nel rapporto bambino-educatore;
- 3) offrire, tramite i propri soci, assistenza a domicilio agli anziani, agli handicappati ed invalidi;
- 4) offrire assistenza ai degenti presso ospedali e case di cura ed agli ospiti di case di riposo, di centri diurni, di centri sociali e luoghi di villeggiatura;

5) offrire servizi di trasporto persone con mezzi idonei, di proprietà della Cooperativa ovvero in uso alla medesima, nonché servizi di accompagnamento minori, handicappati ed invalidi;

6) offrire, tramite i propri soci, attività socio educative a favore di soggetti portatori di handicap, finalizzate alla socializzazione, alla preformazione e alla formazione professionale, nonché alla integrazione scolastica e alla fruizione del tempo libero;

7) gestire tramite i propri soci, case-famiglia e centri diurni per minori, anziani, handicappati psico-fisici, e soggetti con disagio sociale;

8) gestire centri di aggregazione in genere e sportelli informativi;

9) erogare servizi educativi, mantenimento e/o recupero, a privati, imprese e, in particolare, a enti pubblici quali comuni, provincie e regioni. La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.

Tali servizi saranno svolti con la volontà di concorrere, grazie all'esperienza che i soci matureranno, al miglioramento delle condizioni in cui versa il settore della assistenza ed al conseguimento della sua riforma.

I servizi di cui sopra verranno forniti ai privati ed agli enti pubblici.

Pertanto, per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalità generali, la società si propone di realizzare e/o gestire:

- ritrovi,
- centri sociali,
- centri di soggiorno e riabilitazione diurni e/o notturni, per minori, invalidi, anziani ed handicappati, soggetti emarginati o con disagio sociale,
- studi professionali, sanitari e/o parasanitari, provvedendo alla promozione ed organizzazione di occasioni di incontro, di laboratori, spettacoli, giochi educativi, proiezioni, ferma restando la inderogabile personalità della prestazione professionale disposta dalle norme vigenti.

Tali attività di animazione dovranno effettuarsi nell'ambito della scuola, dei quartieri, delle case di riposo, ed in ogni luogo atto allo svolgimento delle attività sociali.

Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizioni di legge, essa potrà compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio.

La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci.

Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Articolo 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Soci

Articolo 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c..

Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere Soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attività sociali quali volontari o quali prestatori di opera retribuita. Di preferenza i Soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato all'attività della Cooperativa. Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Vengono individuate le seguenti tipologie di soci attivi: co-

operatori, volontari, sovventori.

1. Socio cooperatore.

Possono essere soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano capaci di agire, che esercitino arti o mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa. In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenza diretta, o indiretta imprese identiche od affini a quella esercitata dalla Cooperativa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

2. Socio volontario.

Possono essere ammessi come soci anche i cittadini che prestino la loro attività gratuitamente. I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci, il loro numero non può comunque superare la metà del numero complessivo dei soci.

3. Socio sovventore.

Possono essere ammessi anche i soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalla legge. I voti attribuiti ai soci sovventori anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. I soci sovventori possono essere nominati amministratori, tenendo conto che la maggioranza degli amministratori deve essere costituita - al fine di non alterare e/o snaturare lo spirito mutualistico proprio della cooperativa - dai soci cooperatori. Il rapporto della Cooperativa con i soci sovventori sarà regolato secondo la Legge 31 gennaio 1992, n. 59, le sue modificazioni derivanti da norme sopravvenute, il Codice civile e quante altre norme disporranno in materia.

4. Soci onorari.

I soci cooperatori che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile ai sensi delle norme previdenziali, o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, possono diventare soci onorari della Cooperativa con delibera della Assemblea ordinaria. Possono diventare soci onorari della Cooperativa, sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria, anche altri soggetti aventi particolari titoli di merito nei confronti della Cooperativa.

Non possono divenire soci coloro che esercitano, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in con-

correnza o in posizione di conflitto con essa.

Articolo 9 - Ammissione a Socio.

L'aspirante Socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio e codice fiscale,
- b) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali, di cui dovrà aver preso visione,
- c) ammontare della quota di capitale sociale che si propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque mai essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- d) impegno al versamento dell'eventuale tassa di ammissione;
- e) indicazione del tipo di rapporto di lavoro al quale ha interesse.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 8 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera insindacabilmente sulla domanda. La delibera di ammissione viene comunicata al Socio e diventa efficace col pagamento di quanto sottoscritto.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria saranno stabilite le modalità per l'ammissione dei soci sovventori e gli eventuali privilegi attribuiti.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, che l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Articolo 10 bis - Accesso allo scambio mutualistico

La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità al suo scopo e al suo oggetto e pertanto di effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperati-

va secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato.

Articolo 11 - Obblighi dei soci e divieti

I soci sono obbligati:

- 1) al versamento delle quote sottoscritte,
- 2) al versamento della eventuale tassa di ammissione, che non sarà restituita in alcun caso,
- 3) a svolgere il lavoro assegnato loro in relazione al tipo ed allo stato dell'attività della Cooperativa, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa,
- 4) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione,
- 5) ad aderire in forma scritta alla disciplina contenuta nel regolamento per ciò che riguarda la tipologia di lavoro prescelta.

Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio;
- la l'eventuale tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Divieti.

E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali e che esplicino attività concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione di prestare lavoro subordinato, sia part-time che a tempo determinato, di collaborazione o di prestazioni autonome a favore di terzi.

E' altresì fatto divieto di svolgere in proprio attività concorrenziali con le attività della Cooperativa.

Articolo 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Articolo 13 - Acquisto di quote proprie

Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

La previsione statutaria è condizione per l'ammissibilità dell'acquisto.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 14 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a - la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
- b - la ricorrenza di una delle cause di esclusione
- c - la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente)
- d - il trasferimento della residenza del socio in un Comune / Provincia / Regione diverso da quello/quella in cui la cooperativa svolge la propria attività
- e - la cessazione dell'attività della cooperativa nel Comune / Provincia / Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda,
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato tre mesi prima, con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario,

Articolo 15 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo ove questi:

- a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto f);
- b) si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa; in questi casi il Socio moroso deve essere invitato tramite lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi 60 (sessanta) giorni dal detto invito e sempreché il Socio si mantenga inadempiente;
- c) venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto;
- d) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- e) nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come delimitato dall'articolo 1455 Codice civile;
- f) tenga una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;
- g) venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- h) abbia subito condanne che comportino l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- i) in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della Cooperativa; il fatto dovrà essere contestato al Socio con lettera scritta e dovrà essere esaminata la sua eventuale contro deduzione prima di adottare ogni e qualsiasi provvedimento a carico del Socio.
- l) non provveda al pagamento della quota sottoscritta;
- m) compia gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- n) non abbia o perda i requisiti previsti per la partecipazione alla società ovvero eserciti in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- o) si sia reso destinatario di provvedimento di interdizione, inabilitazione;
- p) per fallimento del socio;
- q) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dall'assemblea, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove

possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Articolo 16 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Articolo 17 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

La liquidazione comprende il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale, nonché l'eventuale rivalutazione (se dovuta e nella misura disposta dalle norme di legge vigenti tempo per tempo). Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei centottanta (180) giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Articolo 17 bis - Trattamento economico dei soci.

Il rapporto di lavoro prestato dai soci della Cooperativa potrà configurarsi come lavoro dipendente, come assimilato al lavoro dipendente oppure come lavoro autonomo, purché esso contribuisca al raggiungimento dello scopo sociale nel rispetto delle norme vigenti. Ai fini della determinazione delle forme del rapporto, la disciplina, i termini del lavoro ed il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori durante l'esercizio sociale, verrà redatto, ed approvato dall'Assemblea dei soci, un regolamento interno della Cooperativa, il quale dovrà attenersi alla Legge 3 aprile 2001, n. 142, ed eventuali successive modificazioni, ed alle altre normative vigenti in materia che tengono conto della natura associativa e del rapporto del Socio con la Cooperativa.

Il trattamento economico corrisposto ai soci viene stabilito, secondo le norme del regolamento stesso, in base al lavoro

effettivamente prestato.

Ai soci volontari spetterà unicamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci.

Articolo 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Articolo 19 - Patrimonio sociale.

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile e illimitato e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna del valore nominale minimo di euro centocinquanta e zero zero centesimi (150,00) e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti, detenute dai soci operatori;
- dai conferimenti dei soci operatori;
- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di strumenti finanziari quali quelli dei soci sovventori, costituenti il fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e quelli rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;
- dalla riserva legale;
- dall'eventuale sovrapprezzo;
- dalle eventuali riserve straordinarie, formate, tra l'altro, dalle tasse di ammissione e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci defunti;
- da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.
- da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri, o investimenti;
- da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Articolo 20 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-

mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Articolo 22 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Articolo 23 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

a) alla riserva legale nella misura disposta, tempo per tempo, dalle norme vigenti;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;

c) una parte, se così deliberato dall'assemblea, per la rivalutazione del capitale sociale, giusta quanto previsto ai sensi dell'articolo 7 della Legge 31 gennaio 1992 numero 59;

d) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative a mutualità prevalente;

e) alla riserva straordinaria;

f) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;

g) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Articolo 24 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:

- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;
- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;
- la qualità dei beni o servizi approntati dai soci.

Articolo 25 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti:

- a) diritti di amministrazione e patrimoniali;
- b) unicamente diritti patrimoniali.

Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Decisioni dei soci - Assemblea

Articolo 26 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Articolo 27 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno dieci (10) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, oppure inviato ai soci e agli aventi diritto con mezzi di comunicazione che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento (telefax o e-mails).

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove

purché nel territorio del Comune in cui è posta la sede e in quello dei Comuni confinanti.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Articolo 28 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in prima come in seconda convocazione, è validamente costituita e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle società cooperative

Articolo 29 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

I soci cooperatori persone giuridiche hanno voto plurimo in misura variabile secondo la seguente tabella:

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione

Articolo 30 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.

Amministrazione

Articolo 31 - Forme di amministrazione

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;

- da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

- da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa

Articolo 32 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o raccomandata a mano nei cinque giorni precedenti la riunione dal Presidente quando questi lo ritenga opportuno, oppure quando sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima.

Le adunanze sono legali quando vi intervenga la metà più uno dei Consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Articolo 33 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori

Articolo 34 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Articolo 35 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio

di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti

Articolo 36 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina

Articolo 37 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Controllo

Articolo 38 - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Articolo 39 - Collegio sindacale e revisore contabile

La cooperativa può nominare il collegio sindacale e/o il revisore.

La nomina del collegio sindacale è facoltativa finchè non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, nonchè quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi.

Il collegio sindacale si compone comunque di tre sindaci effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale sentito l'interessato.

Il Collegio sindacale ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile e, ricorrendo le condizioni di legge, esercita il controllo contabile con le funzioni di cui all'articolo 2409 ter del codice civile.

L'emolumento annuale dei sindaci è stabilito all'atto della nomina in conformità alle vigenti tariffe professionali.

Se non obbligatorio per legge, ed in alternativa al collegio sindacale, con decisione dei soci può essere nominato un revisore iscritto nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia.

Il revisore resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica, ed è rieleggibile. Il revisore esercita il controllo contabile ed ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri del collegio sindacale.

Scioglimento liquidazione devoluzione

Articolo 40 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

Articolo 41 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Articolo 42 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti societari promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, contro i soggetti incaricati della revisione contabile, nonché tutte le altre controversie nelle materie di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 5/2003, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale o all'interpretazione ed all'esecuzione del presente statuto, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal regolamento del servizio di conciliazione adottato dalla Camera di Commercio di Prato che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta mediante arbitrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale costituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Prato, che le parti dichiarano ugualmente di conoscere ed accettare.

L'organo arbitrale sarà costituito da un arbitro unico nominato dalla Camera Arbitrale Nazionale di Prato.

L'arbitrato sarà rituale, e gli arbitri decideranno secondo diritto.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

La sede dell'arbitrato è fissata presso la predetta Camera Arbitrale.

Articolo 43 - Rinvio: Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto al quale lo stesso è allegato, trovano applicazione le norme vigenti tempo per tempo in materia di società cooperative e di società a responsabilità limitata.

Firmato: Maria Rosaria MILAZZO

Eduardo COLONNA ROMANO notaio (segue l'impronta del sigillo)

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20, COMMA 3, DEL D.P.R. N. 445/2000. REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PRATO 1 IN DATA 28 dicembre 2004
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO AI SENSI DEL D.L. 460/97